



Reg. il 06.09.2023 al  
n. 1221  
Liquidazione Reg. €  
Reg. €  
Bollo €  
Sanz. €  
Int. €

**ASSOCIAZIONE CORO CARLO MARIA GIULINI ETS**

Sede: via Belvedere, 3 – 37017 Lazise

Codice fiscale 93288070233

[corocarlomariagiulini@pec.it](mailto:corocarlomariagiulini@pec.it)

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 9 agosto 2023, alle ore 21,00, nei locali di via Belvedere n. 3 in Lazise (Verona), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Coro Carlo Maria Giulini ETS.

L'assemblea era chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- adeguamento dello Statuto in ossequio alle indicazioni fornite dall'Ufficio Regionale del RUNTS di Venezia.

Sono presenti in proprio n. 14 soci su un totale di 18. Risulta pertanto rispettata la previsione statutaria che richiede la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei soci per le modifiche statutarie.

Si procede quindi con il verbale redatto dalla Segretaria Luigia Panato, che verifica anche la corretta compilazione del foglio firme di presenza.

Prende la parola la Presidente, che comunica che il RUNTS (registro unico nazionale terzo settore), al quale l'Associazione ha presentato in data 1 giugno 2023 istanza di iscrizione, al fine di perfezionare l'iscrizione stessa richiede una modifica del testo dell'articolo 10, laddove lo stesso prevedeva l'istituto della cooptazione nel caso di cessazione di uno o più consiglieri. Tale modalità non è conforme alla nota n. 18244 del 30.11.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si è proceduto pertanto a riformulare il testo dell'articolo 10 dello Statuto, recependo quanto indicato dal RUNTS, e a sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria.

Dopo l'approvazione si procederà a richiedere la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e infine a completare l'iter di iscrizione al RUNTS.

I soci esprimono il proprio consenso sul punto, che viene approvato all'unanimità.

Non essendovi null'altro da discutere o deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 21,30 previo lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Erica Marocco)

*Erica Marocco*

IL SEGRETARIO

(Luigia Panato)

*Luigia Panato*

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CORO CARLO MARIA GIULINI ETS

## DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

### Articolo 1.

E' costituita un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CORO CARLO MARIA GIULINI ETS". L'Associazione ha sede legale in Lazise (Verona), via Belvedere n. 3, ed è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione dispone di una sede operativa in Ponti sul Mincio (Mantova), via Marconi n. 1, presso la quale hanno luogo, tra l'altro, le prove corali.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità artistiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui infra.

L'Associazione potrà chiedere l'affiliazione ad organizzazioni associative promosse da enti locali o enti di promozione culturale, ricreativa o turistica ovvero da comitati e federazioni di associazioni con oggetto sociale affine e analogo al proprio, per conseguire le finalità previste dal presente Statuto.

## OGGETTO

### Articolo 2.

L'associazione ha per scopo la promozione e la valorizzazione del ruolo della musica nell'educazione e nel sociale. Essa svolge quale attività principale:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017;

Essa in particolare si propone di:

- promuovere e rafforzare lo sviluppo di competenze musicali tra gli associati attraverso lo studio e la diffusione del canto gregoriano, della musica monodica e polifonica antica, moderna e contemporanea;
- organizzare e partecipare a esibizioni musicali, vocali e/o strumentali, anche in occasione di eventi istituzionali, culturali, religiosi, artistici, benefici da svolgersi in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico;
- promuovere o partecipare a iniziative educative di carattere musicale, dirette a favorire la conoscenza della cultura e dell'arte musicale anche in terzi estranei all'Associazione;
- realizzare laboratori musicali ed esperienze sperimentali nei luoghi dove la pratica musicale possa contribuire ad alleviare le condizioni di svantaggio sociale, culturale o sanitario dei destinatari. A titolo esemplificativo si citano comunità di recupero, carceri, centri sociali;
- indagare, sperimentare e diffondere le relazioni tra la musica, la voce e lo sviluppo della persona. A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività saranno rivolte a tutte le età e potranno consistere in corsi

*Donato Luigi*

*Donato*

*Donato*

di avviamento all'attività canora e strumentale, laboratori, manifestazioni pubbliche, produzioni di materiali originali;

- collaborare con Enti, Associazioni, Società sia pubbliche che private e con persone che, operando nel mondo della cultura e del sociale, si pongano finalità compatibili a quelle dell'associazione stessa, stipulando con esse apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo.

### **Articolo 3.**

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate. Tali attività secondarie sono esercitate per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, artistiche e musicali perseguite dall'ente medesimo e sopra indicate entro i limiti, con gli obblighi e nell'osservanza del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 107 del 19 maggio 2021 e successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 4.**

L'Associazione trarrà le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività dalle quote associative, da contributi e donazioni versati da soci e privati, da liberalità erogate da Stato, Enti e Istituzioni pubbliche o private, dall'effettuazione di servizi agli associati o a terzi, da attività commerciali marginali o iniziative promozionali.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 5.**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente
- c) il Vice Presidente
- d) il Consiglio Direttivo
- e) l'Organo di Controllo, se nominato
- f) il Revisore legale dei conti, se nominato

Tutte le cariche sono gratuite e nessun compenso è previsto per gli Organi dell'Associazione fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni dietro presentazione di apposita documentazione giustificativa. Non sono ammessi rimborsi forfettari.

## **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Articolo 6.**

I soci dell'Associazione si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, a versare la quota associativa e a rispettare il presente Statuto.

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni associato dispone di un solo voto; è ammessa la delega scritta ma un socio può rappresentare solamente un altro consocio.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita

*Parola Ruggia*  
*Parola Ruggia*  
*Parola Ruggia*

qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per lo scioglimento disciplinato infra.

Essa è convocata dal Presidente mediante avviso da inviare a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza stessa e dell'elenco delle materie da trattare. Nel medesimo avviso viene fissata, in un giorno successivo, la data di seconda convocazione per il caso in cui la prima non possa avere luogo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le funzioni di verifica dei poteri nelle Assemblee sono svolte dalla segreteria.

#### **Articolo 7.**

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei suoi membri. In ogni caso, il Presidente la convocherà una volta l'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale e, ogni tre anni, per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea:

- a) Nomina il Consiglio Direttivo;
- b) Nomina il Presidente dell'Associazione, che svolge anche funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le eventuali azioni di responsabilità;
- d) Nomina l'Organo di Controllo ed il Revisore dei Conti ove necessario;
- e) Approva i bilanci e i rendiconti;
- f) Delibera le modifiche dello Statuto; in tale caso l'assemblea si riunisce in sessione straordinaria con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- g) Approva gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) Delibera lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità previste dall'articolo 18 del presente Statuto.

### **IL PRESIDENTE**

#### **Articolo 8.**

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, dura in carica tre esercizi e svolge le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo;
- b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- c) ha facoltà, in esecuzione di apposita delibera del Consiglio Direttivo, di riscuotere somme per qualsiasi importo e rilasciare quietanza, aprire conti correnti bancari e postali ed operare su di essi.

*Parolo Luigi*  
*Secreteria*

## **IL VICE PRESIDENTE**

### **Articolo 9**

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice presidente, che ne fa le veci.

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 10.**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 2 a 5 Consiglieri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Ciascun Consigliere è eletto dall'Assemblea.

I consiglieri durano in carica per tre esercizi, e sono rieleggibili.

Qualora uno o più consiglieri venissero a mancare nel corso del periodo di carica, purché non sia venuta meno la maggioranza dei medesimi, il Presidente convocherà senza indugio l'Assemblea affinché la stessa provveda alla nomina dei consiglieri mancanti. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Nell'ipotesi in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero consiglio.

In tale ipotesi, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei Soci con urgenza e comunque non oltre trenta giorni, affinché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

### **Articolo 11.**

Il Consiglio Direttivo:

- a) Definisce i programmi operativi specifici e ne cura l'attuazione;
- b) Fissa le quote sociali annuali;
- c) Provvede all'attività dell'Associazione;
- d) Redige e sottopone all'Assemblea il Bilancio Consuntivo;
- e) Nomina il Vice Presidente, il Segretario ed assegna gli altri incarichi;
- f) Relazona periodicamente, ed almeno una volta all'anno, all'Assemblea circa lo svolgimento delle attività dell'Ente.

### **Articolo 12.**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno alla data fissata di volta in volta dal Consiglio stesso; può essere convocato ogni volta che il Presidente ne ravvisi l'opportunità o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Convocazione e ordine del giorno sono comunicati ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e la data di convocazione nonché l'ora ed il luogo della riunione.

In caso di necessità o urgenza, la comunicazione può essere fatta utilizzando qualunque mezzo di rapida comunicazione che ne fornisca prova documentale con 48 ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

*Luigi*  
*Renato*  
*Marco Ricci*

### **Articolo 13.**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Segretario cassiere, che dà esecuzione alle delibere del Consiglio, redige il verbale delle riunioni, provvede al normale funzionamento dell'Associazione, dirige l'amministrazione e s'incarica dell'esazione delle entrate e della tenuta dei libri.

Il Consiglio Direttivo sceglie altresì il Direttore artistico dell'Associazione, al quale spettano le decisioni di carattere artistico e musicale, la direzione delle prove e delle esecuzioni coristiche. Il Direttore artistico partecipa inoltre alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e valuta l'idoneità dei singoli coristi a partecipare alle esibizioni previa valutazione del loro grado di preparazione. Qualora l'esecuzione di una composizione renda opportuna, in base alla valutazione del Direttore artistico, la partecipazione di collaboratori tecnici e artistici esterni in aggiunta alle voci del Coro è facoltà del Consiglio Direttivo dar corso alle Sue indicazioni.

Il Consiglio Direttivo fissa la misura dei compensi, indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spese da riconoscere al Direttore artistico e ad altri eventuali collaboratori come sopra individuati.

## **ORGANO DI CONTROLLO**

### **Articolo 14.**

Ove l'Associazione superi i limiti di cui all'articolo 30 co. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, viene previsto che si doti di un organo di controllo anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Il componente di tale organo dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, se predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente e dura in carica 3 anni.

*Renato Rucio*

*Roberto Rucio*

## REVISORE

### Articolo 15.

Ove l'Associazione superi i limiti previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea provvede alla nomina di un Revisore legale dei conti, visto anche quanto previsto dall'articolo precedente.

Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonché sulla correttezza dell'operato del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data in cui il bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico viene presentato per l'approvazione; l'incarico è rinnovabile.

Il Revisore esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare documenti, libri, registri e atti, di effettuare verifiche e di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

## LIBRI CONTABILI – BILANCIO

### Articolo 16.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dal rendiconto di missione, così come previsto dalle disposizioni normative che disciplinano la modulistica di bilancio degli ETS.

Nel caso in cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 Euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

L'Associazione si impegna a depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il bilancio darà inoltre atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo, ove previsto.

Il Consiglio Direttivo tiene:

- a) il libro dei membri dell'Assemblea;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, ove previsto, tiene il libro delle proprie deliberazioni.

Ove l'Associazione venga ad essere dotata di un Revisore Legale dei Conti, lo stesso tiene il libro delle proprie deliberazioni.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Ente entro 30 giorni dalla data della richiesta, che andrà formulata al Presidente.

## ESERCIZIO SOCIALE

### Articolo 17.

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo dovrà presentare all'approvazione dell'Assemblea:

- b) il bilancio dell'esercizio precedente e il preventivo dell'esercizio in corso;

*Pondè Luigi*

*Marco Zico*

c) la relazione del Presidente sull'andamento, con particolare riferimento agli obiettivi raggiunti ed allo stato attuale dell'Ente.  
Eventuali utili dovranno essere reinvestiti per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

## **SCIoglimento**

### **Articolo 18**

Può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell'Assemblea e deciso con la maggioranza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati. Il patrimonio, salva diversa destinazione imposta dalla legge, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs.117/2017.

## **RINVIO A NORME DI LEGGE**

### **Art. 19**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) o, in mancanza, le norme del Codice civile.

